



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRECO FERNANDO

Nella seduta del 16/11/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato con la resistente, in data 15.11.2011, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in n. 120 rate mensili, dell'importo di euro 342,00 ciascuna.

Nel mese di marzo 2016, parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata di tale finanziamento dopo aver pagato la rata n. 51, sulla base di un conteggio estintivo nel quale l'intermediario riconosceva alla parte ricorrente la somma di euro 339,48, a titolo di rimborso commissioni.

Con ricorso, preceduto da rituale reclamo del 01.07.2016, parte ricorrente – contestando i conteggi estintivi effettuati dall'intermediario – chiedeva il rimborso pro quota delle commissioni e degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, quantificando la propria pretesa in euro 4.295,47, oltre interessi legali. Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, il rimborso di ulteriori euro 4,00 per una quota erroneamente considerata insoluta e di euro 216,87 per il rimborso della penale addebitata al momento dell'estinzione anticipata.

L'intermediario non ha prodotto controdeduzioni.

In data 11.09.2017 è pervenuta – da un legale differente rispetto a quello cui il ricorrente ha conferito incarico di rappresentanza nel presente ricorso – comunicazione di avvenuto pagamento dell'importo richiesto, con contestuale richiesta di dichiarare la cessazione



della materia del contendere. Le richieste di riscontro inviate al ricorrente e al suo originario procuratore sono rimate prive di riscontro.

DIRITTO

1. Preliminarmente questo Collegio ritiene di non poter procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, poiché la comunicazione pervenuta in data 11.09.2017 è stata inviata da un legale sfornito di procura che ne legittimi l'intervento nel procedimento de quo, anche in considerazione della mancanza di riscontro da parte del ricorrente medesimo.
2. Passando ad esaminare la domanda formulata in sede di ricorso, il Collegio osserva come la controversia verta sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).
4. Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento n. 6167/2014).
5. In merito al rapporto oggetto di odierno esame, il Collegio rileva come il contratto preveda una descrizione sintetica dei costi imputati al ricorrente ed includa specifiche pattuizioni relative alle modalità di rimborso degli stessi. Questo Collegio – facendo proprio l'orientamento espresso in precedenti occasioni in merito ad analoga fattispecie contrattuale (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 10976 del 14.09.2017 – ritiene che



debbano considerarsi up front le spese di istruttoria, mentre abbiano carattere recurring le commissioni di intermediazione e le commissioni bancarie, in quanto volte a remunerare attività soggette a maturazione nel tempo; tali commissioni, pertanto, devono essere rimborsate secondo il criterio pro rata temporis.

6. Con riguardo al rimborso degli oneri assicurativi, il Collegio osserva come il contratto faccia rinvio alle condizioni generali di polizza – non allegata – senza però lasciare intendere la pattuizione di particolari modalità di rimborso dei premi non goduti. Pertanto, in mancanza di pattuizioni che indichino un differente criterio di calcolo, trovando applicazione – anche in questo caso – il residuale criterio pro rata temporis.

7. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario è tenuto a corrispondere - al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto - deve quantificarsi come riportato nella tabella che segue:

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni di intermediazione				7707,31	4431,7	339,48	4092,22
Commissioni bancarie				205,2	117,99		117,99
Oneri assicurativi				3221,38	1852,29	1766,63	85,66
Totale							4.295,87

8. Merita, altresì, accoglimento la domanda di rimborso di euro 4,00 quale residuo importo da rimborsare al cliente a fronte dell'addebito di una quota erroneamente considerata insoluta, a fronte della restituzione di euro 338,00 a seguito della proposizione del reclamo.

9. Con riferimento alla richiesta di rimborso della penale di euro 216,87, addebitata al ricorrente a causa dell'estinzione anticipata del rapporto, occorre osservare come, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies T.U.B, l'indennizzo per l'estinzione anticipata del finanziamento non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. Tale indennizzo non è dovuto – tra l'altro - “se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. Nel caso di specie l'importo da rimborsare anticipatamente è pari ad € 21.686,78 e la vita residua del contratto di finanziamento sarebbe stata superiore ad un anno. Pertanto, il Collegio ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento, essendo dovuto e correttamente quantificato l'importo di euro 216,87 versato dal ricorrente.

10. All'accoglimento del ricorso nei termini innanzi esposti e, comunque, nei limiti imposti dal petitum, consegue il riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 4.299,47 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale ristoro della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 15972 del 04 dicembre 2017

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA